

I giudici stanno disapplicando le misure previste dalla riforma Brunetta sulle sanzioni

Prof indenni dalle sospensioni

*I dirigenti da soli non possono andare oltre la censura***DI CARLO FORTE**

La sanzione della sospensione dal servizio fino a 10 giorni, prevista dal decreto Brunetta, non si applica ai docenti. Per gli insegnanti valgono le sanzioni, ben più pesanti, previste dal testo unico delle leggi sulla scuola. E per questi motivi la competenza disciplinare dei dirigenti scolastici nei confronti dei docenti non va oltre l'applicazione dell'avvertimento scritto e della censura. E dunque, le infrazioni disciplinari più gravi rientrano nella competenza dell'ufficio per i provvedimenti disciplinari. E quanto si evince da una sentenza del Tribunale di Mantova, pubblicata l'8 maggio scorso (85/2018). La pronuncia si inquadra nel copioso filone giurisprudenziale che, nel corso degli anni, ha spiegato ripetutamente che la responsabilità disciplinare dei docenti è regolata da un atto normativo specifico, costituito dal decreto legislativo 297/1994, che prevale sul decreto Brunetta. La prevalenza del dlgs 297/94 rispetto al dlgs 150/2009 (che ha modificato il dlgs 165/2001 introducendo nuove regole sulle sanzioni disciplinari dei dipendenti pubblici) discende dal cosiddetto principio di specialità. Secondo tale principio, le disposizioni specifiche che riguardano una

ristretta categoria di personale (per esempio, i docenti) prevalgono su quelle che riguardano una categoria generale di lavoratori che questa comprendano.

Nel caso specifico la categoria dei docenti rientra tra i dipendenti pubblici, ma siccome le norme contenute nel dlgs 297/94 riguardano i docenti in modo specifico, mentre quelle del dlgs i dipendenti pubblici in generale, per i docenti valgono le norme del dlgs 297/94. E ciò preclude ai dirigenti scolastici la possibilità di sospendere i docenti. Nonostante la prevalente giurisprudenza di merito abbia adottato questa posizione ormai da diversi anni, il ministero dell'istruzione non ha mai voluto rivedere la propria. Che è di segno contrario a quella dei giudici e corrisponde a quella messa nero su bianco nella circolare 88/2010.

Circolare che l'amministrazione centrale non ha mai inteso rivedere e che continua a vincolare i dirigenti scolastici. La questione è stata posta anche al tavolo negoziale in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. E proprio per l'esistenza del contrasto tra fonti, esistente tra il decreto 297 e il decreto 165, le parti hanno ritenuto di rinviare la regolazione della materia ad una sessione negoziale a parte che dovrebbe tener-

si entro luglio. La sequenza contrattuale riguarderà solo i docenti della scuola statale (e non quelli delle accademie e dei conservatori). E sarà finalizzata alla definizione «della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l'individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria».

L'articolo 29 del nuovo contratto contiene, inoltre, una raccomandazione a non ledere il principio della libertà di insegnamento. La compilazione del regolamento delle sanzioni, infatti, dovrà tenere conto del fatto che «il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l'esercizio del potere disciplinare», recita l'art. 29, «sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell'insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento». La clausola negoziale, peraltro, evidenzia la distanza delle posizioni emerse al tavolo negoziale.

Da una parte la volontà dell'Aran di assoggettare anche i docenti al potere disciplinare sospensivo dei dirigenti scolastici (all'inizio era stato proposto che i dirigenti potessero sospendere i docenti fino a 10 giorni). E dall'altra parte la preoccupazione dei sindacati che l'ampliamento del potere dei dirigenti scolastici possa

collidere con il diritto di esercizio della libertà di insegnamento. Preoccupazione comprensibile, specie se si pensa che, talvolta, dall'adesione o meno dei docenti a questo o quel progetto didattico deriva la percezione o meno di emolumenti aggiuntivi da parte dei dirigenti. E a ciò bisogna aggiungere anche la tensione che si respira nelle scuole a causa dei continui cambiamenti normativi e della complessità delle disposizioni di settore, che determinano incertezze e conflitti.

La discussione, dunque, continuerà in un tavolo a parte che dovrebbe concludere i lavori entro il mese di luglio 2018. E a quel tavolo ci sarà anche un invitato di pietra: il dlgs 297/94, nella parte in cui reca la disciplina sostanziale delle sanzioni disciplinari.

Resta il fatto però che, a meno che il legislatore non intervenga con un provvedimento ad hoc, le regole contenute nel dlgs 297/94 (il testo unico dell'istruzione) continueranno a prevalere su quelle contenute nel dlgs 165/2001 (il testo unico del pubblico impiego). E dunque, ai docenti continueranno ad essere applicate le sanzioni del testo unico, ben più afflittive di quelle previste per il resto del pubblico impiego. E i dirigenti, in ogni caso, non potranno sospendere i docenti.

—© Riproduzione riservata—

